

Dipartimento di
Impresa e
Management

Cattedra Diritto Pubblico dell'Economia

La tracciabilità: il nuovo strumento per la lotta all'evasione fiscale

Prof. Giuseppe Di Gaspare

RELATORE

Antonio Solazzo
matr. 235571

CANDIDATO

Anno Accademico 2020/2021

LA TRACCIABILITÀ: IL NUOVO STRUMENTO PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO 1.....	7
GENESI DELLA TRACCIABILITA' E ASPETTI INTRODUTTIVI.....	7
1.1 FENOMENOLOGIA DELLA TRACCIABILITA' FISCALE.....	7
1.2 PROBLEMATICHE EVASIVE ED ELUSIVE.....	9
1.3 LA PIAGA DEL RICICLAGGIO.....	14
1.4 IL MONEY TRANSFER.....	18
CAPITOLO 2.....	22
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA E REGOLAMENTAZIONE DELL'U.E.....	22
2.1 MODIFICHE SUI LIMITI AI PAGAMENTI IN CONTANTI.....	22
2.2 MANOVRA "SALVA ITALIA".....	25
2.3 PAGAMENTI TRACCIABILI PER ONERI DETRAIBILI.....	27
2.4 LEGGE DI BILANCIO 2021- PACCHETTO FISCO.....	29
2.5 REGOLAMENTO U.E. 2015/751.....	36
CAPITOLO 3.....	38
PUNTI CRITICI DEL FENOMENO.....	38
3.1 INTERVENTO DELLA BCE RIGUARDO IL LIMITE DEL DL.124/2019.....	38
3.2 PROBLEMATICHE DEI PAGAMENTI FRAZIONATI.....	42
3.3 PRIVACY DEI CITTADINI E CONTROLLO DATI.....	44
CONSIDERAZIONI FINALI.....	48
BIBLIOGRAFIA.....	50
SITOGRAFIA.....	51

INTRODUZIONE

Il tema del contrasto all'evasione fiscale è divenuto una prerogativa degli ultimi Esecutivi avvicendatisi alla guida del Belpaese, oltre che focus di numerosi dibattiti giornalistici ed economici. La scelta di questo argomento è scaturita dalla quotidianità con cui ci si approccia al fenomeno, che si manifesta spesso con una semplice mancata emissione di scontrino fiscale, fino ai casi ben più eclatanti di evasori totali che occupano le prime pagine della carta stampata.

I dati relativi a questa vera e propria piaga sociale sono raccapriccianti. Secondo l'ultima statistica di "The Tax Research LLP", l'Italia è prima in Europa per evasione fiscale con ben 190,9 miliardi di euro. I dati raccolti sono ovviamente frutto di stime, dato che il fenomeno è integrato nel c.d. sistema di "economia sommersa". Il calcolo viene effettuato tramite confronto tra le informazioni in possesso delle Agenzie Fiscali e un aggregato macroeconomico rappresentato dai flussi di contabilità nazionale. Anche per quanto riguarda l'evasione fiscale pro capite, il primato è conservato dall'Italia che si issa con 3.156€ l'anno. Un altro studio, di "The European Tax Gap", ci fornisce un indicatore interessante per l'analisi del suddetto fenomeno. Il Tax Gap, infatti, è calcolato come rapporto tra tasse evase e gettito fiscale e riflette il peso dell'evasione per le casse dello Stato. Per il nostro paese il valore si stabilizza sul 23,29%, peggiori solo Romania, Grecia e Lituania. Questo strumento esprime una misurazione della propensione dei contribuenti all'inadempimento, anch'essa al centro di numerosi dibattiti. Non vi è un nesso tra forte pressione fiscale ed elevati fenomeni evasivi. Emerge infatti un'evasione fiscale modesta nei Paesi in cui lo Stato eroga i servizi efficientemente ed i cittadini sono così più invogliati a dichiarare interamente i propri redditi, non sottraendosi alle relative imposte. In Italia, la suddetta piaga potrebbe essere inquadrata anche come un problema culturale ormai insito nella mentalità dei cittadini, che ammirano il "senso di furbizia" e cercano di aggirare il sistema per soddisfazione personale. Bisognerebbe dunque estirpare il fenomeno alla radice, investendo sull'educazione e la moralità degli individui che occuperanno un giorno le istituzioni.

Come prevede il Decreto Legislativo 24 Settembre 2015, n.160, il Governo è tenuto a presentare annualmente un “Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva”, in cui si avvale della “Relazione sull’economia non osservata” presieduta da una Commissione apposita istituita da Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Gli obiettivi della suddetta Relazione sono essenzialmente: stimare l’ampiezza e diffusione del fenomeno evasivo nel tempo, illustrare le strategie e gli interventi attuati, valutare ex post i risultati delle attività e indicare nuove possibili linee di intervento. Sono queste le basi da cui si muovono gli atti di indirizzo del Ministero dell’Economia per rafforzare la prevenzione, implementare l’azione delle Agenzie Fiscali e lavorare sulla tax compliance.

In ausilio alle misure già elencate, si è issato un nuovo strumento per la lotta all’evasione e ai fenomeni illeciti ad essa correlati, ovvero la tracciabilità fiscale. Incentivando l’utilizzo di carte di credito e pagamenti digitali, l’Amministrazione Finanziaria ha compiti più agevoli nella ricostruzione ex-post della capacità contributiva, di spesa e dei guadagni del soggetto passivo d’imposta, potendo identificare indici di rischio sempre più attendibili per incastrare i potenziali truffatori.

L’elaborato si pone così l’obiettivo di approfondire i vari aspetti, positivi e negativi, associabili alla tracciabilità fiscale, con particolare focalizzazione sul contesto nazionale, ma senza trascurare una “visione d’insieme” sul territorio europeo. Il primo capitolo, prettamente introduttivo, si concentra sull’esposizione dei fenomeni distorsivi del sistema economico connessi all’evasione fiscale. Il capitolo successivo pone l’attenzione sull’evoluzione legislativa italiana ed europea sulla tematica, disquisendo sulle manovre e Leggi di Bilancio promulgate dagli ultimi governi, con focus sul Piano Cashless, riffa degli scontrini e oneri detraibili per corrisposizioni effettuate con mezzi tracciabili. Il capitolo conclusivo analizza invece le criticità correlate alla tracciabilità, focalizzandosi sul raggirio dei pagamenti artificiosamente frazionati e sul mantenimento di privacy e sicurezza dei consumatori.

CAPITOLO 1

GENESI DELLA TRACCIABILITA' E ASPETTI INTRODUTTIVI

SOMMARIO: 1.1 FENOMENOLOGIA DELLA TRACCIABILITA' FISCALE 1.2 PROBLEMATICHE EVASIVE ED ELUSIVE 1.3 LA PIAGA DEL RICICLAGGIO 1.4 IL MONEY TRANSFER

1.1 Fenomenologia della tracciabilità fiscale

Con l'espressione "tracciabilità fiscale" si intende l'insieme di misure in campo legislativo finalizzate a stimolare l'utilizzo di strumenti di pagamento che lascino un'impronta riconoscibile dei flussi di danaro. Tra essi annoveriamo: carte di debito e credito, moneta elettronica, bonifici, assegni e applicazioni adibite (ex. Satispay)¹. Di contro, viene così sfavorito o limitato l'uso del contante per concludere le transazioni. Per mezzo di questa pratica si ricostruiscono, a posteriori, i percorsi che compiono i flussi finanziari tra i soggetti coinvolti, con lo scopo ultimo di contrastare fenomeni illegali che inficiano l'efficienza del sistema economico.

Grazie alla trasparenza che acquisiscono le transazioni, si intercettano le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, la quale è solita agire con la pratica del riciclaggio di denaro. Vengono anche poste delle solide basi per la lotta ai fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale², nonché alla diminuzione di problematiche legate alla contraffazione e imitazione³ di banconote³, le cui manifestazioni stanno ormai perseguendo la via del declino. In Italia, il fenomeno della tracciabilità ha la sua genesi all'inizio degli Anni Novanta del secolo scorso, con lo scopo di contrastare l'allora dilagante riciclaggio di denaro. Furono emanati "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso

¹ art.1 c.679 L.160/2019.

² fenomeni approfonditi nei paragrafi successivi.

³ "chi produce le banconote false, rendendole simili a quelle originali, in modo tale da far cadere in errore la gente" (art. 453 cod. pen.).

del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"⁴, recependo la Direttiva 91/308/CE. Il reato in questione stava flagellando il Belpaese e si pensò dunque di limitare la libertà dei cittadini nell'utilizzo della moneta contante. La normativa predisponessa, infatti, che trasferimenti di denaro superiori a venti milioni di lire dovessero essere eseguiti mediante intermediari abilitati⁵, i quali dovevano accettare per iscritto le relative disposizioni in merito alla consegna della somma in contanti.

“I vagli postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”⁶. Esclusi dalla normativa erano i trasferimenti che avvenivano tra due o più intermediari abilitati. Venne emanata dall'Unione Europea un'ulteriore Direttiva in merito (2005/60/CE), recepita dal nostro Paese mediante il Decreto Legislativo 231/2007, con l'obiettivo di far collaborare professionisti, intermediari e autorità nella lotta al riciclaggio. La prevenzione di quest'ultimo si concretizza mediante appositi controlli delle autorità preposte⁷, che vanno ad individuare le operazioni sospette. Per far ciò, è necessario reperire dati che permettano la piena conoscibilità del soggetto e la tracciabilità delle corrispondenze da esso concluse. La collaborazione che il legislatore mira ad instaurare è essenzialmente di due tipologie: passiva (mirata alla conservazione degli atti relativi alle transazioni e ad una meticolosa conoscenza del cliente in capo all'intermediario) e attiva (segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti).

Tra gli strumenti a disposizione per il contrasto al fenomeno, è opportuno menzionare l'Archivio Unico Informatico “formato e gestito a mezzo di sistemi

⁴ Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143 coordinato con la legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

⁵ Art.4 “ Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289 (a) , nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2”.

⁶ Art.2.

⁷ Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti"⁸. In sostanza, in esso vengono inseriti rapporti e operazioni rilevanti. Il suddetto AUI è stato indubbiamente uno strumento innovativo, ma oggi è superato da nuovi sistemi meno costosi e più flessibili, che rispettano l'accessibilità, l'integrità e la storicità dei dati. Il registro antiriciclaggio è infatti un obbligo per tutti i professionisti.

1.2 Problematiche evasive ed elusive

E' opportuno iniziare la trattazione distinguendo i due fenomeni in oggetto, i quali incidono negativamente sul gettito erariale e vengono considerati vere e proprie patologie di studio del diritto tributario.

L'elusione fiscale, inquadrabile come abuso del diritto, è rappresentata da un insieme di comportamenti che, singolarmente presi sono conformi all'ordinamento, ma il loro fine ultimo è illegittimo poiché sono proiettati esclusivamente alla riduzione del tributo⁹. Il fenomeno si è notevolmente intensificato con l'avvento della globalizzazione dei mercati finanziari, che ha ridotto l'imposta sulle plusvalenze e abrogato quella sulla successione. Solitamente l'elusione è connessa ad operazioni straordinarie la cui valenza fiscale è maggiore di quella economica ed è, per questo, difficilmente rintracciabile senza l'ausilio di meccanismi di cooperazione transazionale, accordi e scambi di informazioni tra autorità di Stati diversi. L'elusione

⁸ <https://uif.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

⁹ In cui comprendiamo, nel caso in esame, imposte proporzionali e progressive rispetto al reddito del soggetto passivo.

internazionale si manifesta con il trasferimento dei redditi allo scopo di sfruttare regimi fiscali favorevoli insiti nelle normative vigenti in alcuni Paesi. Sorge così la piaga del c.d. “transfer pricing”, drenando ricchezza tra differenti Stati, facendo risultare costi in una struttura e ricavi in un'altra a seconda della convenienza.

L'origine di questa falla è da ricercare principalmente nella presenza dei “paradisi bancari”, ove vige il c.d. “segreto bancario”¹⁰ e non viene dunque data evidenza delle somme presenti nei conti correnti. Non è tuttavia da sottovalutare la presenza dei “paradisi penali e societari”, ove vengono meno adempimenti formali e non sono riconosciuti come reati alcune azioni illecite per l'ordinamento italiano¹¹. La soluzione alle suddette problematiche fu proposta, nel lontano 1988, dall'ex Governatore di Banca d'Italia Guido Carli, il quale ribadiva la necessità di tracciare i flussi monetari provenienti anche da queste piazze coperte dal segreto bancario. In questo modo si renderebbero trasparenti le transazioni e la tracciabilità bancaria estirperebbe il fenomeno alla radice, vietando il rientro dei capitali non tracciati ed individuando i flussi illegali.

L'evasione fiscale è un insieme di comportamenti con cui il soggetto passivo di un tributo altera la propria materia imponibile, sottraendosi ai relativi obblighi previsti dalla legge. Si parla di evasione totale quando il presunto contribuente occulta l'intero imponibile. Le metodologie al fine di evadere le imposte seguono essenzialmente due binari: dichiarare costi inesistenti e/o far emergere parzialmente i ricavi. L'evasione fiscale si manifesta nel momento in cui sorge l'interesse individuale di arricchimento e, di conseguenza, quando si difetta di forme organizzative ben strutturate. Non è un caso che i dati preoccupanti siano alimentati dalla c.d. “evasione domestica”, generata dalle PMI, le quali costituiscono storicamente il cuore pulsante del sistema economico italiano. I Direttori Generali facenti capo a multinazionali hanno meno interesse ad evadere, poiché non si arricchirebbero direttamente e rischierebbero di perdere il proprio posto di lavoro. Tuttavia, subentra la c.d. “evasione internazionale”, la quale si

¹⁰ "Protezione della sfera privata dei clienti delle banche da interventi ingiustificati da parte dello Stato" (definizione del Dipartimento Federale delle Finanze Elvetico).

¹¹ Art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986: afferma che si considerano “fiscalmente residenti in Italia, le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato italiano”.

manifesta con il trasferimento delle sedi della società nei paradisi fiscali, ovvero Stati con aliquote più basse e un conseguente livello di imposizione moderato. Nella valutazione ex-post dell'attività di lotta e prevenzione ai fenomeni evasivi, si prendono in considerazione:

- L'effetto diretto, ossia il gettito recuperato da una più cospicua attività di accertamento effettuata dagli organi preposti¹²
- L'effetto indiretto, ossia il gettito recuperato dall'aumento della tax compliance. Quest'ultima viene definita come la propensione all'adempimento che si istaura nei soggetti passivi d'imposta.

Le ultime misure che l'Esecutivo ha messo in atto¹³ sono essenzialmente mirate a rafforzare quest'ultimo effetto, favorendo l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili da parte dei consumatori per far emergere il sommerso. Il Belpaese si è ispirato a manovre già adoperate nei Paesi Scandinavi, considerati come il modello da emulare per efficienza della spesa pubblica e contenuta economia sommersa.

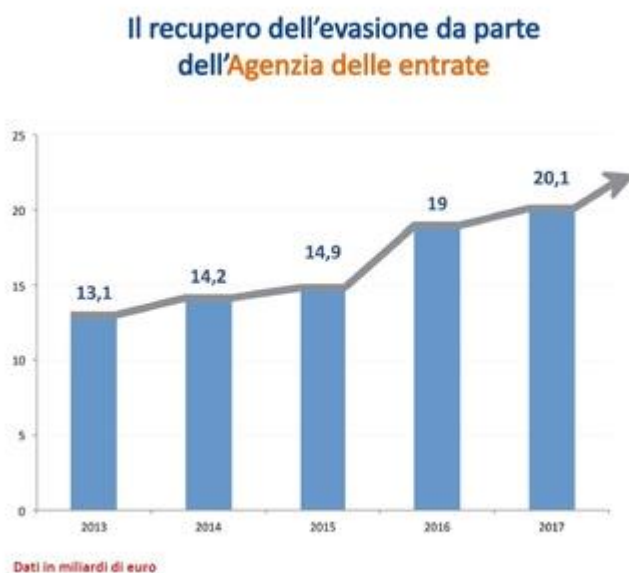
In Svezia, infatti, il Governo ha consentito alle imprese di rifiutare corrisposizioni in contanti per stimolare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e rafforzare la digitalizzazione. A tal fine, la Banca di Svezia ha messo a punto un'app innovativa mediante la quale i privati cittadini possono scambiarsi somme di denaro in modo rapido e poco impegnativo. “Per effetto di queste misure i pagamenti pro-capite dei cittadini svedesi sono aumentati del 9% rispetto al 2015, arrivando a 317 euro l'anno. Questo ha portato nel 2019 il Paese scandinavo a passare dall'avere un gap IVA del 3% nel 2015 a incassare nel 2018 l'1% di IVA in più rispetto a quella potenziale, nonostante un'aliquota al 25%¹⁴. Il grafico seguente¹⁵, ci mostra il trend positivo che sta investendo il recupero di miliardi dalla lotta all'evasione.

¹² Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

¹³ Approfondite nel capitolo 2.

¹⁴ <https://www.i-com.it/2020/07/17/evasione-fiscale-contante/> (dati UE).

¹⁵ Fonte: Ansa.



Il novello art.119 della Costituzione, la legge 5 Maggio 2009 e il Decreto 446/97 hanno riconosciuto ampie facoltà di intervento al legislatore regionale, istituendo un vero e proprio sistema di federalismo¹⁶ e decentramento fiscale. In seno alle citate normative e al c.d. “principio di sussidiarietà”, si è pensato di rafforzare il ruolo degli enti territoriali nella lotta all’evasione fiscale, per quanto concerne le attività di riscossione e accertamento. “Il decreto fiscale 2019 ha prorogato all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti; tale incentivo era stato da ultimo esteso al 2019 dal decreto-legge n. 193 del 2016”¹⁷. Il Decreto Legislativo n. 68/201 prevede, relativamente alle Regioni, di riversare direttamente ad esse l'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale connessa alle proprie imposte e alle addizionali. Il Decreto Legislativo n. 149 del 2011 stabilisce per le province il 50% delle maggiori somme connesse a tributi statali incassate con il contributo degli enti preposti, anche per mezzo di segnalazione di dati per integrare quanto contenuto nelle dichiarazioni dei soggetti passivi.

Per migliorare i risultati relativi alla tax compliance è inoltre necessario istaurare

¹⁶ “Il c.d. Federalismo Fiscale è un tipo di condivisione e gestione a più livelli delle competenze e degli strumenti fiscali tra i diversi livelli di governo” (fonte: Altalex).

¹⁷ Come afferma il Servizio Studi della Camera dei Deputati nel report del 4 Dicembre 2020.

un rapporto collaborativo tra contribuenti e istituzioni. Oltre ad inasprire le sanzioni e attuare una più fitta rete di controlli, bisogna anche premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini. La più grande sfida delle nuove Amministrazioni sta proprio nel trovare il giusto bilanciamento tra l'approccio cooperante e quello punitivo, considerando sempre tra loro complementari le suddette strategie di policy. Ciò però non è sufficiente per contrastare l'evasione, poiché gli approcci citati dovrebbero essere integrati con la deducibilità dei costi effettivi di produzione del reddito. In questo modo si verrebbe a creare un meccanismo virtuoso di emersione, poiché un individuo che può detrarre la spesa sostenuta è certamente invogliato alla pretesa dello scontrino. Una più elevata pressione fiscale rischia infatti di avere il risultato opposto rispetto a quello desiderato, ovvero aumentare le entrate per lo Stato. Un minor gettito eventualmente causato dalle deduzioni sarebbe colmato da dati migliorativi sull'evasione, poiché in queste modalità i pagamenti a nero sarebbero fortemente scoraggiati. Il legislatore ha invece preferito intervenire con misure forfettarie di sconto dell'imposta, creando squilibri tra i cittadini che dichiarano interamente i redditi e coloro che li occultano, poiché entrambe le categorie accedono così alle detrazioni in essere. Si è venuta a creare, in sostanza, una forte incongruenza con l'art.53 della Costituzione, il quale ribadisce i capisaldi di parità di trattamento e progressività dell'imposta.

Il punto di partenza di una riforma del sistema fiscale deve incentrarsi proprio sull'art. 53, ribadendo il principio fondante secondo cui le imposte devono essere versate ogni qualvolta venga prodotto un reddito. Di conseguenza, sarebbe opportuno un ritorno al passato, precisamente nel 1953 con la riforma Vanoni. Essa istituì una fisiologica architettura di accertamenti ex-ante ad opera degli uffici tributari, sostituita dall'autodichiarazione dei redditi nel 1972, epocale riforma che manifesta i suoi effetti oggi. Il sistema previgente sarebbe ancor più efficace se proiettato agli strumenti innovativi del ventunesimo secolo in ambito, per esempio, degli studi di settore.¹⁸

¹⁸ <https://www.ilsussidiario.net/news/riforma-fiscale-come-rimettere-mano-a-iva-e-imposte-sulla-casa-senza-patrimoniale/2139074/>

Per contrastare l'evasione fiscale, andrebbe rivisto anche il ruolo della Guardia di Finanza, muovendolo verso accertamenti preventivi invece che esclusivamente repressivi. Le operazioni ex-post portano scarsi risultati, mentre le sanzioni amministrative non contribuiscono a ridurre in maniera significativa la propensione al reato se non coadiuvate da accertamenti dei redditi non dichiarati.

1.3 La piaga del riciclaggio

Il fenomeno muove dall'asserzione che una somma di denaro generata da attività criminose debba essere inserita nel sistema economico senza lasciar traccia del reato commesso. E' evidente che il perdurare di questa distorsione generi inefficienze nell'intero circuito, in particolare nell'allocazione delle risorse e nella disincentivazione degli investimenti.

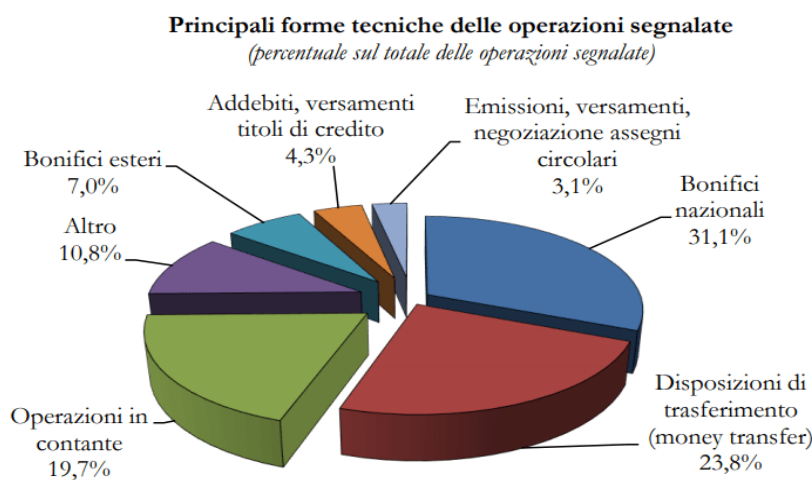
Il riciclaggio di danaro viene dunque punito dal legislatore, il quale individua, all'interno del Codice Penale, ben quattro fattispecie in cui si manifesta il reato citato:

- Art. 512 bis: condanna per intestazione fittizia di beni e denaro.
- Art. 648 bis: condanna per riciclaggio di danaro in senso stretto, ovvero l'atto di sostituzione delle somme proveniente da attività illecite con altro denaro al fine di eliminare le tracce della reale provenienza.

- Art. 648 ter 1: condanna per autoriciclaggio, che si verifica quando il soggetto stesso che ha compiuto il reato provvede in prima persona al riciclo della somma.
- Art. 648 ter 2: condanna per il reimpiego ed investimento dei capitali generati da attività criminose.

Inoltre, “Il reato di autoriciclaggio è integrato non solo dal compimento di condotte volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma anche dal compimento di condotte volte a rendere difficile tale accertamento”¹⁹. Si deduce dunque che la tracciabilità di un'operazione non esclude automaticamente il reato di riciclaggio, ma è obbligatorio esaminare anche eventuali comportamenti finalizzati ad ostacolare i controlli del caso.

La sintesi del Rapporto 2019 dell'Unità di Informazione Finanziaria classifica, nel seguente grafico, le principali forme tecniche con cui si manifesta il riciclaggio di denaro²⁰.



Al fenomeno in questione è associabile la metafora degli specchi paralleli. Infatti, la principale problematica emergente è il fatto che l'autoriciclaggio generi a sua volta autoriciclaggio, in un continuo circolo vizioso che funge da moltiplicatore del reato²¹.

¹⁹ Estratto dalla sentenza 11 Settembre 2019 n°37606 della Corte di Cassazione.

²⁰ Fonte: Avviso Pubblico.

²¹ Come riportato da Filippo Sgubbi, nel suo saggio “Il nuovo delitto di autoriciclaggio”.

Se il primo impiego dovesse fruttare, i proventi derivati verranno investiti fino a quando la plusvalenza verrà meno o il soggetto decida di porre fine a questo “effetto domino”, sperperando il danaro in piaceri personali.

L'Unione Europea è altamente sensibile a questa piaga, non a caso l'articolo 75 del T.F.U.E.²² prevede misure contro il terrorismo e attività connesse agendo sulle movimentazioni di capitali e corresponsioni. In seno a ciò, sono state emanate molteplici Direttive Antiriciclaggio, tra le quali annoveriamo come più recenti la IV e V²³. Le novità introdotte dal primo sono state significative ed hanno coinvolto principalmente le procedure antiriciclaggio ed i controlli, che hanno visto una ponderazione in funzione del rischio potenziale associato all'operazione, valutato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. La Direttiva V si è posta l'obiettivo di non influenzare il funzionamento dei sistemi di pagamento, proponendo soluzioni di contrasto alle attività illecite. Nel concreto, è stato dato impulso alla cooperazione tra le diverse unità di informazione finanziaria degli Stati e sono stati potenziati i controlli nelle operazioni tra Paesi giudicati ad alto rischio dall'UIF²⁴.

In ambito nazionale, l'ultima imponente manovra è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 Aprile 2020: “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Banca d'Italia”. I soggetti su cui gravano gli adempimenti antiriciclaggio possono essere raggruppati in quattro categorie: professionisti, intermediari finanziari, revisori contabili, altri soggetti esercenti attività finanziaria. La sopracitata normativa prevede che i destinatari elencati debbano conservare, su appositi sistemi informatizzati, documentazioni e informazioni utili e rilevanti al fine di individuare possibili riciclaggi di danaro. I suddetti software, infatti, assicurano:

²² Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, fonte primaria del Diritto Comunitario, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130.

²³ Recepite nel nostro ordinamento rispettivamente per mezzo del Decreto Legislativo n.90/2017 e 125/2019.

²⁴ Unità di informazione finanziaria per l'Italia, che sostituisce l'Ufficio italiano dei cambi (UIC). E' stata istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia, in posizione di indipendenza e autonomia funzionale e ha iniziato a operare dall'anno successivo, assumendo un ruolo centrale come organo antiriciclaggio.

- La trasparenza, storicità, chiarezza e sicurezza dei dati immagazzinati;
- La rapida accessibilità a codesti dati e la conseguente acquisizione da parte della Banca d'Italia, UIF o altre autorità preposte;
- L'integrità e la non alterabilità della documentazione una volta inserita nel sistema.

Il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale sono due fenomeni fortemente interconnessi, che contribuiscono a far crescere l'economia sommersa del nostro Paese. I proventi ottenuti per mezzo dei vari traffici della criminalità organizzata vengono infatti investiti in ulteriori attività illecite e, contemporaneamente, non vengono assoggettati all'apposita tassazione in quanto accrescono il reddito del cittadino. In merito a ciò, il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria Giovanni Castaldi ha sottolineato come la problematica sia stata generata da errati comportamenti della classe politica, la quale ha posto la sua attenzione prettamente su sgravi fiscali e agevolazioni piuttosto che architettare efficienti piani di contrasto all'evasione. Fulcro della sua critica è stato anche il sistema fiscale, ormai eccessivamente complesso, che incentiverà tali comportamenti illeciti fino a quando non sarà formulata una semplificazione. Inoltre, i due reati citati in questi capitoli, condividono numerosi aspetti, tra cui annoveriamo le azioni comuni per sommergere i redditi e nascondere la vera origine del danaro (paradisi fiscali, società fiduciarie, fatturazioni falsate ecc...) e le misure per contrastare i suddetti fenomeni (tracciabilità dei pagamenti e limiti all'utilizzo del contante).

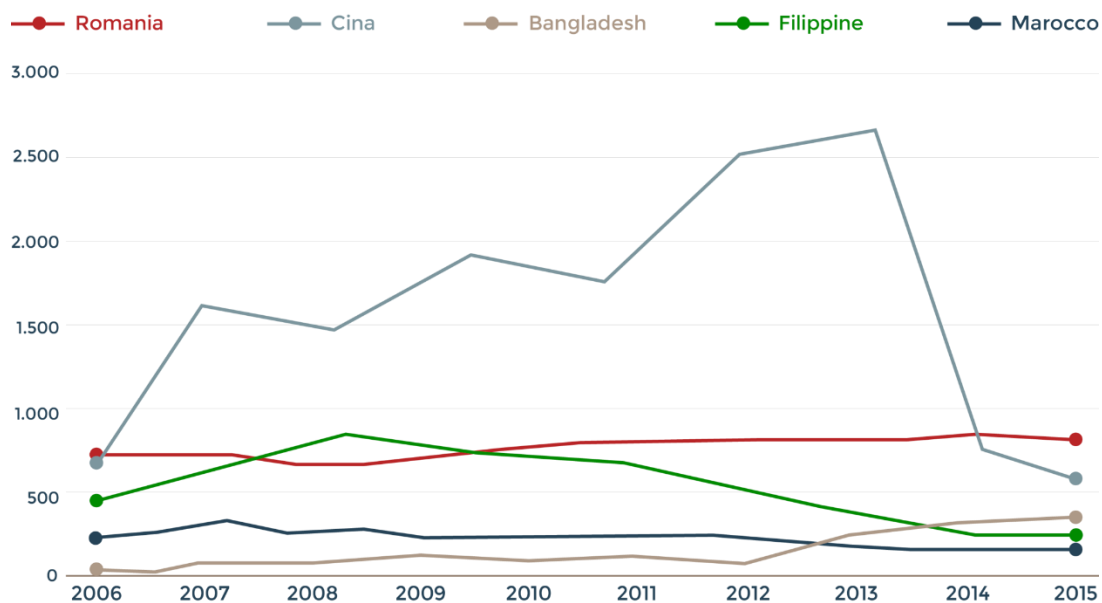
1.4 Il money transfer

Il fenomeno, noto anche come rimessa di denaro, “è il servizio di pagamento in cui senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione”²⁵. Il sistema può operare anche in paesi dove vi è una scarsa regolamentazione in materia antiriciclaggio ed è anche per questo che il numero delle agenzie money transfer ha subito un’impennata nel decennio scorso²⁶.

Gli aspetti positivi del money transfer sono evidenti, poiché il servizio in questione genera una c.d. “inclusione finanziaria”, permettendo a soggetti non inseriti a pieno nel sistema economico di far trasferire somme di denaro, poiché né il beneficiario né la controparte devono essere titolari di conto corrente. L’uso più comune riguarda gli immigrati che sostengono a distanza i propri famigliari mediante l’invio di modeste quantità di danaro. Codesto circuito era stato abilitato con l’obiettivo di canalizzare importi contenuti, ma sono emerse criticità e falle. Il money transfer può pesantemente inficiare il sistema economico-fiscale tramite il trasferimento, in Paesi esteri, di capitali generati da attività illecite e concernenti l’economia sommersa poiché non occorre giustificare la provenienza del denaro. Il collegamento tra riciclaggio e money transfer appare dunque assimilabile a un rapporto causa-effetto, con danni inquantificabili.

²⁵ Definizione giuridica del Decreto Legislativo 11/2010 art.1 comma 1.

²⁶ Addirittura da 687 a 34181 tra il 2002 e il 2010, per un aumento di circa il 5000%. Dati: La Stampa.



“I miliardi inghiottiti dal buco nero dei money transfer” (fonte: Il sole 24 ore)

Nel 2014 il Comitato di Sicurezza Finanziaria²⁷ ha analizzato ed esplicitato nell’Analisi Nazionale i fattori di rischio del settore in questione. In primo luogo, bisogna rilevare la prevalenza dell’utilizzo del contante per finalizzare queste operazioni, il che risulta essere una problematica vista la dubbia provenienza. In secondo luogo, è opportuno sottolineare un ulteriore e ben più ampio grattacapo: la fitta rete distributiva. I soggetti adibiti all’esercizio dell’attività di rimessa di denaro sono istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, i quali ricevono una preventiva autorizzazione da Banca d’Italia. Di conseguenza possono offrire questo servizio di pagamento banche, Poste Italiane, agenzie varie e tabacchi, che non hanno certamente nell’attività finanziaria il loro core business.²⁸ “Sono previsti: controlli all’ingresso e per l’assunzione di partecipazioni rilevanti; obblighi in materia di capitale minimo e patrimonio commisurati ai rischi; requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità per i soci; norme per il governo societario, l’organizzazione aziendale e i controlli interni. La Banca d’Italia dispone di poteri di vigilanza regolamentare,

²⁷ Istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 431 al fine di contrastare il terrorismo internazionale in cooperazione con gli altri Stati. Successivamente, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la competenza del CSF è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

²⁸ Decreto Legislativo 385/1993.

informativa e ispettiva, di sorveglianza sui sistemi di pagamento, nonché di governo delle crisi e sanzionatori”²⁹. Inoltre, in Italia sono presenti intermediari comunitari con e senza succursali, che vi operano grazie ad una comunicazione della c.d. “Autorità Home”³⁰ alla c.d. “Autorità Host”³¹. In questa particolare fattispecie vige il principio “home-country control”, ovvero spetta all’Autorità estera vigilare e regolamentare il settore, mentre Banca d’Italia può adottare misure in materia di trasparenza, comunicare all’intermediario e all’Autorità Home di bloccare le irregolarità ed, eventualmente, procedere alla chiusura della succursale. Da non sottovalutare sono le caratteristiche con cui si manifesta il fenomeno, infatti i capitali potrebbero essere recapitati in Stati dove non vige una massiccia tutela dell’antiriciclaggio e le suddette somme potrebbero sfuggire ai controlli delle Autorità competenti. Inoltre, transazioni occasionali e di piccolo taglio rischiano di non destare sospetti e non dare impulso a verifiche più approfondite.

In Italia si è intensificata fortemente l’attività ispettiva e di analisi dell’Unità di Informazione Finanziaria, la quale è in stretto contatto con la Camera dei Deputati per mezzo di audizioni e reportistiche varie sull’andamento del fenomeno. L’ UIF ha elaborato un proprio percorso di indagine, che si basa sulle segnalazioni offerte dai money transfer operators³². Alla singola operazione viene attribuito un livello di rischio intrinseco fondato su vari parametri tra cui: frequenza dei trasferimenti, importi e Paese verso cui sono diretti tali flussi. Solitamente le operazioni connesse a reati di riciclaggio vengono individuate mediante analisi incrociate dei dati appena elencati, con l’obiettivo di intercettare networks internazionali attivi soprattutto in Paesi ad alto rischio terrorismo³³. Considerati i fattori di rischio annoverati in precedenza, è espresso il divieto di utilizzare una somma di denaro in contanti superiore a 1000 € nel servizio di money transfer, derogando al ribasso il principio generale in materia di

²⁹ <https://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/money-transfer-cosa-quanto-costa-rischi/21512/>

³⁰ Specifica dello Stato in cui hanno sede.

³¹ Banca d’Italia.

³² Ovvero società finanziarie (solitamente non banche) impegnate nel trasferimento transfrontaliero di fondi utilizzando il proprio sistema interno o l’accesso a un’altra rete bancaria transfrontaliera.

³³ Estratto di dichiarazioni del Dott. Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

transazioni effettuate via cash³⁴. Un ulteriore danno emerge dalla Legge di Bilancio 2021, la quale nell'art.200 abolisce l'imposta, a carico degli istituti di pagamento, con aliquota 1,5% su transazioni non commerciali superiori a 10€ verso paesi extracomunitari, istituita nel 2019. Cruciale per la concretizzazione di questa manovra è stata la pressione dell'AGCM³⁵, che ha definito il suddetto tributo "ingiustificatamente discriminatorio" e "suscettibile di alterare il corretto confronto competitivo"³⁶. Per dissuadere un'evoluzione criminosa del money transfer è opportuno riformare anche le sanzioni, rendendole più aspre e proporzionali all'entità del comportamento. Accanto a ciò, si sta sviluppando un sistema informatizzato che fa scattare le comunicazioni alle Autorità in presenza di caratteristiche oggettive riscontrabili nell'operazione potenzialmente illecita. In seno a questa tendenza, viene sempre più implementato il data mining con il fine di rintracciare reti di soggetti che costituiscono associazioni a delinquere. Resta certo il fatto che queste misure di prevenzione in ambito money transfer debbano trovare il loro equivalente negli altri settori esposti al rischio evasione e riciclaggio di denaro. Il legislatore deve muoversi all'unisono, cercando di colmare vuoti e possibili arbitraggi normativi presenti nei vari campi connessi alla rimessa. La tracciabilità è certamente un buon punto di partenza, ma bisognerà aumentare la schiera di controlli anche in codesta pratica. La UIF ha recentemente svolto approfonditi studi sull'utilizzo improprio ed anomalo delle carte di credito, rilevando un'ingente quantità di prelievi tramite carte estere sul territorio italiano. Uno sguardo particolare è da riservare alle valute digitali (es. Bitcoin), le quali non hanno ancora acquisito la funzione macroeconomica di moneta come riserva di valore, ma vengono sempre più assimilate a strumenti di pagamento. Seppur le suddette transazioni vengano tracciate tramite blockchain³⁷, non godono ancora di una sicura identificazione dei soggetti esecutori.

³⁴ Decreto Legislativo 231/2007, art. 49 comma 2.

³⁵ L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (o Antitrust, dal nome dell'area giuridica di competenza). E' un'autorità amministrativa indipendente italiana, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tutela la concorrenza e il mercato.

³⁶ Adunanza del 30 Gennaio 2019.

³⁷ "Si tratta di un data base distribuito. Una sorta di registro delle transazioni dove i dati non sono memorizzati su un solo computer, ma su più macchine collegate tra loro via Internet. Il collegamento avviene attraverso un'applicazione dedicata che permette di interfacciarsi con la "catena", fatto di blocchi di dati che memorizzano transazioni" (Fonte: <https://www.zerounoweb.it/cio-innovation/blockchain-cose-come-utilizzarla-e-come-cambierà-il-business/>).

CAPITOLO 2

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA E REGOLAMENTAZIONE DELL'U.E.

**SOMMARIO: 2.1 MODIFICHE SUI LIMITI AI PAGAMENTI IN
CONTANTI 2.2 MANOVRA “SALVA ITALIA” 2.3 PAGAMENTI
TRACCIABILI PER ONERI DETRAIBILI 2.4 LEGGE DI BILANCIO
2021-PACCHETTO FISCO 2.5 REGOLAMENTO UE 2015/751**

2.1 Modifiche sui limiti ai pagamenti in contanti

Dall'entrata in circolazione della moneta unica Euro³⁸ fino ai nostri giorni, un punto cardine della politica economica dei governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese, è stato fissare la soglia entro cui è possibile il trasferimento di denaro contante in un'unica soluzione. Questo limite ha subito delle variazioni al rialzo o al ribasso a seconda delle prerogative delle forze politiche al comando. L'aumento di questa soglia è generalmente considerato un input per la crescita dei consumi e del Pil, mentre la diminuzione può essere un'arma per il contrasto all'evasione fiscale.

Il 13 Agosto del 2011, il tetto massimo venne significativamente abbassato da 4.999,99€ a 2.499,99€³⁹. Nel Dicembre dello stesso anno, in piena emergenza spread, fu istituito il Governo Tecnico guidato da Mario Monti, il quale abbassò ulteriormente la soglia a 999,99€. Resta questo il valore minimo mai toccato nel nostro Paese, poiché nel 2016⁴⁰ furono consentiti i pagamenti in contanti fino a 2.999,99€ per cercare un incentivo al balzo della domanda interna e riallineare l'Italia con le normative fiscali degli altri Stati Europei.

³⁸ Introdotta come unità di conto virtuale nel 1999 e come denaro contante dal 1 Gennaio 2002.

³⁹ dal Governo Berlusconi, in particolare dall'allora ministro dell'Economia Tremonti.

⁴⁰ Con l'avvento del Governo Renzi.

Decorrenza	Importo in euro	Decorrenza	Importo in euro
Dal 1° gennaio 2002	10329,14	Dal 31 maggio 2010	4.999,99
Dal 26 dicembre 2002	12500	Dal 13 agosto 2011	2.499,99
Dal 30 aprile 2008	4.999,99	Dal 6 dicembre 2011	999,99
Dal 25 giugno 2008	12.499,99	Dal 1° gennaio 2016	2.999,99

Fonte: Il Sole 24 ore

In seguito alla sopracitata digressione storica sul tema, passiamo ad analizzare l'attualità del fenomeno. Il decreto fiscale 2020 (art. 18, D.L. n. 124/2019) contiene numerose misure mirate al disincentivo dell'uso del denaro contante e alla lotta all'evasione. Tra di esse annoveriamo anche l'abbassamento della soglia di utilizzo del denaro contante per i pagamenti, che dal 1 Luglio 2020 è passata a 1999€. Tuttavia è prevista un'ulteriore revisione al ribasso (999,99€) dal 1 Gennaio 2022⁴¹. Il divieto si estende, oltre al trasferimento di contanti in un'unica soluzione, anche ai titoli al portatore sia in valuta estera che in euro, indipendentemente se i soggetti coinvolti siano persone fisiche o giuridiche. Qualsiasi pagamento può essere effettuato parte in contanti e parte tramite assegno⁴², rispettando ovviamente per i primi la soglia prevista dalla legge. Ciò è consentito poiché l'assegno lascia una duplice traccia dell'operazione nelle banche in cui avviene la negoziazione e la trattazione. Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che i prelievi e i versamenti di contanti non vengono considerati come trasferimenti tra diversi attori e, dunque, si può operare con importi superiori al limite prefissato dal decreto. Sempre il suddetto Ministero ha pubblicato delle FAQ sul proprio sito internet, per fornire delucidazioni su alcuni punti critici. Viene chiarito il concetto di "soggetti diversi" come "entità giuridiche distinte", procedendo ad un'elencazione delle singole fattispecie⁴³.

⁴¹ emulando di fatto la decisione del Governo Monti nel 2011.

⁴² bancario o postale con integrata clausola di non trasferibilità.

⁴³ tra cui si annoverano: due società, socio e legale rappresentante, il socio e la società di cui ne fa parte...

Vengono punite entrambe le entità coinvolte nel trasferimento, poiché ambedue contribuiscono all'infrazione della normativa con il loro comportamento, sia attivo (datore) che passivo (ricevente). La violazione non avviene se trattasi di “pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere considerate operazioni distinte e differenziate”⁴⁴ oppure se i pagamenti distinti siano congeniti nell'operazione stessa o previsti ratealmente da un preventivo contratto tra i soggetti coinvolti.

Questa manovra presenta però alcuni rischi. Il legislatore potrebbe essere aspramente criticato per aver istituito un “grande fratello fiscale” e si riporta un esempio di una problematica abbastanza comune: “Se un genitore elargiva al figlio un importo superiore alla soglia, si considerava violato il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio. Era così irrilevante sia il vincolo di parentela, ma anche la circostanza che si trattasse di una donazione. La violazione risultava così commessa sia dal soggetto che effettuava il trasferimento di denaro, ma anche dal beneficiario, quindi dal figlio”⁴⁵. Il secondo rischio potrebbe essere meramente collegato all'attuazione pratica della normativa, soprattutto nei primissimi giorni in cui risulterà vigente. Trattasi, infatti, di una “riduzione graduale” della soglia a 1.999,99€ fino ai 999,99€ del 2022 e ciò causerà inevitabilmente una confusione generale e delle dimenticanze del cittadino inserito nel sistema economico. Il suddetto decreto non ha però previsto finora un periodo di moratoria, dunque le sanzioni verranno inflitte anche per codesti errori iniziali.

Viene modificata anche la disciplina punitiva⁴⁶ che prevede diverse sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni commesse e contestate in base ai seguenti scaglioni temporali:

- Sino al 30 Giugno 2020 da 3.000€ a 50.000€
- Dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 da 2.000€ a 50.000€
- Dal 1 Gennaio 2022 da 1.000€ a 50.000€

⁴⁴ Chiarimento fornito dal Ministero delle Finanze.

⁴⁵ Dott. Nicola Forte, articolo su IPSOA “Limite all'uso del contante. Un ritorno al passato?”.

⁴⁶ art. 63 D.Lgs. n. 231/2007.

2.2 Manovra “Salva Italia”

Il provvedimento reca “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”⁴⁷. La c.d. “Manovra Salva Italia” fu necessaria per risollevare il Paese da una crisi finanziaria senza precedenti e comprendeva una serie di pacchetti che avevano il comun denominatore di abbassare i costi della politica. I risparmi generati sarebbero stati investiti per favorire la crescita del lavoro e del sistema produttivo.

All’interno del suddetto Decreto Legge, merita un approfondimento il c.d. “Pacchetto Antievasione”, che trova il cambiamento più macroscopico nella già citata “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”⁴⁸. Interessante è il punto 4-ter, che introduce l’ammodernamento degli strumenti di pagamento con il duplice scopo di aumentarne l’efficienza e di ridurre i vari costi generati dalla gestione del contante. Le P.A. e gli enti a esse associate sono obbligati a rimuovere i sistemi cartacei e procedere all’istallazione di strumenti telematici per le relative operazioni. “I pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti dei creditori, ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di mille euro”⁴⁹. Gli strumenti di corresponsione elettronici divengono, di conseguenza, anche il mezzo per l’erogazione di stipendi e pensioni con la soglia che però scende a 500€.

Il legislatore si sofferma sul “Regime premiale per favorire la trasparenza”⁵⁰. In esso sono presenti una serie di benefici di cui godono coloro che esercitano attività di impresa (artistica o professionale) in forma individuale. Per questi soggetti gli adempimenti amministrativi sono semplificati e possono godere dell’ausilio dell’Autorità Finanziaria, oltre che a un più rapido rimborso o compensazione dei crediti IVA. I benefici vengono riconosciuti se si costituisce

⁴⁷ Varato con Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n°201 e costituito da 50 articoli.

⁴⁸ Art. 12 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n°201.

⁴⁹ Art 12, comma 2 b, Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n°201.

⁵⁰ Art. 10 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n°201.

un conto corrente dedicato alle entrate/uscite relative all'attività d'impresa e si provvede all'invio, per mezzi elettronici, dei corrispettivi e delle fatture ricevute ed emesse all'Amministrazione Finanziaria⁵¹, oltre che delle risultanze non soggette a fattura. L'accesso al suddetto regime di favore comporta: “la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva, del modello 770 semplificato, del modello Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute e dell'Iva nonché la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale”⁵²; chi gode della contabilità semplificata⁵³, vede determinato il proprio reddito Irpef col criterio di cassa⁵⁴ e usufruisce dell'esonero della tenuta delle scritture contabili.

Alla tracciabilità sono subordinate anche delle detrazioni fiscali contenute nel Decreto Legge, in particolare il 36% del recupero edilizio, che diviene strutturale e va così a modificare il T.U.I.R. “Potranno beneficiare della detrazione tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. La soglia massima di spesa su cui calcolare tale percentuale è di 48mila € per unità immobiliare da dividere in 10 anni”⁵⁵. In codeste spese sono incluse quelle per manutenzione ordinaria, qualora venga dichiarato uno stato di emergenza e lavori effettuati per limitare infortuni domestici.

⁵¹ Nota anche come Fisco, è l'insieme delle strutture amministrative che gestiscono le entrate dello Stato. L'Italia presenta al vertice il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che coopera con le tre Agenzie Fiscali autonome (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle dogane e dei monopoli).

⁵² “IVA 2014”, Sergio Mogorovich, Gennaio 2014, Maggioli Editore, pag.225.

⁵³ Regime fiscale in cui rientrano le ditte individuali e le società di persone, le quali, non devono superare i € 400.000 di fatturato annuo se effettuano prestazioni di servizi e i € 700.000 di fatturato annuo se effettuano cessioni di beni. Per i professionisti non vi sono vincoli di fatturato.

⁵⁴ Le entrate e le uscite acquisiscono rilevanza ai fini contabili a pagamenti effettivamente avvenuti.

⁵⁵ art. 16-bis del Dpr 917/86.

2.3 Pagamenti tracciabili per oneri detraibili

Gli oneri detraibili trovano il loro fondamento giuridico nel T.U.I.R.. Trattasi di spese sostenute dal soggetto nel corso dell'anno che subentrano nel calcolo dell'imposta netta, venendo appunto sottratte dalla c.d. imposta lorda⁵⁶. E' un istituto che rispetta il criterio di "personalizzazione del prelievo" (in questo caso l'IRPEF), considerando quindi criticità e fattispecie personali e familiari del soggetto passivo, che incidono sulla propria capacità contributiva. Gli oneri detraibili risultano meno vantaggiosi dei deducibili⁵⁷ per chi è in possesso di redditi più alti, poiché opera un'aliquota marginale più elevata.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una significativa novità in quest'ambito. Dal 1 Gennaio 2020, per ottenere il beneficio della detrazione fiscale dell'imposta lorda nella misura del 19%, è reso obbligatorio il pagamento dell'onere con versamento postale o bancario oppure mediante apposite app (ex Satispay) a condizione che queste ultime garantiscano la tracciabilità dell'operazione e consentano controlli agevoli da parte delle Autorità⁵⁸

Resta in auge l'obbligo da parte del contribuente di conservare la relativa documentazione dell'operazione, da esibire nell'eventualità di controlli e per l'apposizione del visto di conformità. In particolare, il soggetto deve serbare: il documento fiscale che attesti la spesa effettuata, l'estratto conto della banca e, se quest'ultimo non dovesse contenere le info desiderate, anche la copia delle ricevute delle operazioni site nell'applicazione.

La Legge di Bilancio 2020 investe, in questa sua novità, le seguenti operazioni:

- premi contro gli infortuni e per assicurazioni sulla vita;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per attività sportive giovanili;

⁵⁶ "Finanza pubblica, politica e istituzioni", M. Milillo e R. Loiero, Settembre 2019, Pearson, pag. 132.

⁵⁷ che agiscono invece sulla base imponibile.

⁵⁸ comma 679: "ovvero sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento".

- spese per abbonamenti di trasporti pubblici
- spese veterinarie;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per assistenza;
- spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede;
- spese per beni soggetti a regime vincolistico;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- erogazioni liberali.

Occorre precisare che non sono soggette alla novella normativa tutte le detrazioni diverse dall'aliquota del 19% e le deduzioni.

Eccezione rilevante sono “le spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate con il SSN ed al fine della detrazione dei farmaci dal modello 730”⁵⁹, alle quali non è necessaria la tracciabilità del pagamento per ottenere il beneficio della detrazione fiscale. Va da sé affermare che qualsiasi prestazione resa da strutture o professionisti non accreditati al Sistema Sanitario Nazionale richieda che l'operazione sia tracciabile per usufruire della diminuzione dell'imposta lorda.

La Legge di Bilancio 2020 presenta un'ulteriore modifica alla precedente normativa, in ottica di una futura e più ampia revisione delle c.d. “tax expenditures”. E' stato, infatti, introdotto un limite reddituale di 240.000 € oltre il quale non è più possibile beneficiare delle detrazioni.

Come spesso accade con l'avvento di imponenti innovazioni in ambito fiscale, sono stati introdotti i tre mesi di moratoria per i benefici fiscali relativi a operazioni non tracciate. L'emendamento al Dl Milleproroghe ha infatti permesso ai contribuenti che non hanno assolto i pagamenti previsti con mezzi tracciabili di vedersi comunque riconosciute le detrazioni per le relative spese sostenute dal 1

⁵⁹ Guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie aggiornata a maggio 2021.

Gennaio al 31 Marzo 2020. Questa “manovra correttiva” è stata chiesta a gran voce dalla Consulta dei Centri di Assistenza Fiscale, per tutelare il contribuente in virtù del relativo Statuto di cui gode e per far prendere dimestichezza della normativa ai soggetti coinvolti. Il 1 Aprile 2020 è dunque la data fissata per l’attuazione vera e propria della suddetta novità della Legge di Bilancio 2020.

2.4 Legge di Bilancio 2021-Pacchetto Fisco

La ripresa economica post-pandemica è certamente il fulcro su cui si basa la Legge di Bilancio 2021, manovra molto espansiva da circa 40 mld di euro, come afferma lo stesso Ministero della Finanza. Nonostante le contingenze che hanno accompagnato l’anno appena trascorso, il lavoro del Governo per assicurare maggiori entrate per fedeltà fiscale si è acuito. Nello stato previsionale del MEF, infatti, è stato istituito un Fondo con una dotazione di 2,5 mld di euro per il 2022 e 1,5 mld di euro a decorrere del 2023 “per finanziare i primi interventi che saranno disposti in attuazione di una legge delega che stabilisca i principi e i criteri direttivi da seguire per realizzare una riforma complessiva del sistema tributario finalizzata alla sua semplificazione e riduzione della pressione fiscale”⁶⁰

⁶⁰ <https://www.agendadigitale.eu/documenti/legge-di-bilancio-2021-cosa-prevede-e-quando-entra-in-vigore/> (dichiarazioni del Ministro dell’Economia).

Le manovre attuate nella Legge di Bilancio 2021 sono inserite all'interno del Piano Italia Cashless, varato con il Decreto 24/11/2020 n°156 che ne definisce il regolamento. Queste misure sono finalizzate all'agevolazione dei pagamenti tramite mezzi elettronici e al contrasto all'evasione fiscale, in un'ottica di digitalizzazione, con lo scopo di modernizzare il Paese.

Il c.d. Cashback è stata senza alcun dubbio la novità più discussa del Pacchetto Fisco, poiché ha coinvolto in via diretta tutti i consumatori. Il termine, di elementare derivazione inglese, significa letteralmente “soldi indietro”. Si tratta infatti di un rimborso del 10% su acquisti effettuati con strumenti tracciabili⁶¹ per mezzo di un dispositivo fisico di accettazione, in esercizi commerciali adibiti. Qualsiasi membro della famiglia vi può partecipare, con rimborsi cumulati, a patto che sia residente in Italia e maggiorenne. Non concorrono gli acquisti effettuati online, dato che lo scopo di questa manovra è anche quello di risollevare i ricavi di bar, negozi, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti che hanno sofferto la contrazione pandemica della domanda. Oltre ad essi, non sono considerati validi: acquisti fuori dal territorio italiano; acquisti in ambito di attività professionale, artigianale e d'impresa; acquisti presso esercenti non dotati di pos abilitati; operazioni presso ATM; pagamenti ricorrenti con addebito; acquisti tramite bonifico. Si riceve un rimborso massimo complessivo di 150€, effettuando minimo 50 pagamenti nel semestre (quindi max 300€ l'anno). La singola transazione prevede 15€ come tetto limite rimborsabile, mentre non è previsto un importo minimo di spesa. Il rimborso viene erogato, non in maniera istantanea, per mezzo di un bonifico sull'IBAN fornito dal soggetto interessato al momento della registrazione. A versare la relativa somma è la Consap S.p.a⁶², società incaricata dal MEF. Viene inoltre chiarito dallo stesso Ministero che i rimborsi attribuiti per gli acquisti effettuati con i suddetti mezzi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Il programma Cashback si sussegue per quattro periodi e il primo (“Extra

⁶¹ app di pagamento, carte di credito, debito e prepagate, bancomat.

⁶² Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. E' una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gestisce servizi su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

cashback di Natale”) ha visto il proseguo dall’8 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2020, elargendo i rimborsi ai consumatori nel mese di Febbraio 2021. Di seguito vengono riportati i periodi futuri, come riportato dalla tabella⁶³

PERIODI DEL CASHBACK
DURATA
1° Semestre
dal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021
2° Semestre
dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021
3° Semestre
dal 1° Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022

E’ stato istituito anche il Super cashback, il quale permette di ricevere un rimborso massimo di 3000€ annuali senza alcun importo minimo di spesa. Ciò è valevole se si rientra nei primi 100.000 consumatori che hanno accumulato, nel semestre, il maggior numero di operazioni con i suddetti mezzi tracciabili. Di fondamentale importanza è la quantità di transazioni effettuate e non gli importi sborsati. Gran supporto è fornito, in questo caso, dall’app IO⁶⁴ che permette di visualizzare il ranking dei consumatori, la propria posizione in classifica e il numero di acquisti restanti per ottenere il Super Cashback. Anche quest’ultima manovra è articolata in periodi, di cui si riporta la medesima tabella presente sul relativo sito internet istituzionale.

⁶³ Presente sul sito web cashlessitalia.it.

⁶⁴ Applicazione mobile gratuita realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con PagoPA S.p.A. per rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni accessibili ai cittadini su un'unica piattaforma.

PERIODI DEL SUPER CASHBACK

DURATA

1° Semestre

dal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021

2° Semestre

dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021

3° Semestre

dal 1° Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022

La lotteria degli scontrini è la seconda manovra del Pacchetto Fisco 2021 “al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente”⁶⁵ e trova la normativa di riferimento nella Legge 11 Dicembre 2016 n°232⁶⁶.

Anche questa novità è parte integrante del Programma Italia Cashless e si prefigura come un provvedimento per certi versi complementare al Cashback, poiché riconosce premi soltanto nel caso di pagamenti fatti con strumenti elettronici tracciabili. I requisiti per partecipare a questa lotteria gratuita sono essenzialmente aver raggiunto la maggiore età ed essere residenti in Italia. Sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it si ottiene, nell'apposita sezione, il codice da mostrare al commerciante al momento dell'acquisto. Sarà poi lo scontrino elettronico a generare una quantità di biglietti virtuali uguale agli euro spesi nelle operazioni. Oltre agli acquisti effettuati online, non permettono la partecipazione alla riffa quelli d'importo inferiore a 1€ e quelli conclusi nell'attività d'impresa, arte o professione. Durante la fase iniziale, non saranno ammessi anche le seguenti operazioni elencate nel sito istituzionale:

⁶⁵ <https://cashlessitalia.it/>

⁶⁶ Art.1 commi 540,541,542,544 e modificata dal DL n°183 31 Dicembre 2020 e dalla Legge 30 Dicembre 2020 n°178.

- gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
- gli acquisti per i quali l'acquirente richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale;
- gli acquisti presso i tabacchi;
- biglietti di cinema, teatri e musei;
- spese carburante;
- spedizioni postali;
- servizi mensa;
- acquisto di giornali e riviste;
- ticket per i parcheggi.

L'estrazione premia sia l'esercente che il consumatore, nelle tempistiche e cifre riportate nella seguente tabella.⁶⁷

ANNUALE	MENSILI	SETTIMANALI
1 premio da € 5.000.000 ogni anno per chi compra	10 premi da € 100.000 ogni mese per chi compra	15 premi da € 25.000 ogni settimana per chi compra
1 premio da € 1.000.000 ogni anno per chi vende	10 premi da € 20.000 ogni mese per chi vende	15 premi da € 5.000 ogni settimana per chi vende

Il Decreto Milleproroghe⁶⁸ chiarisce una rilevante criticità del fenomeno.

L'esercente che si rifiutasse di acquisire il codice, può essere segnalato dal

⁶⁷ <https://cashlessitalia.it/>

⁶⁸ Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183.

consumatore interessato sul portale della lotteria dal 2 Marzo 2021. Resta salva la facoltà di delazione del cliente, il quale può denunciare il commerciante che non ha emesso il relativo scontrino.

Tuttavia anche questa manovra ha lasciato dei fisiologici vuoti normativi, che sono stati individuati nel tentativo di mettere in pratica dei raggiri, senza però commettere, sostanzialmente, azioni illecite. Il Super Cashback è stato colto come una ghiotta opportunità ed è stata diretta conseguenza l'elaborazione di uno stratagemma per poter rientrare nella soglia dei 100.000 fortunati: utilizzare lo stesso strumento tracciabile sullo stesso pos per decine di operazioni di piccolo taglio. L'esempio più lampante avviene nei distributori automatici di carburanti, ove spesso l'esercente non riesce a vigilare e sarà costretto a pagare al circuito una somma per ogni relativa corresponsione. E' comunque allo studio un algoritmo, messo a punto dai tecnici informatici di PagoPA, in grado di riconoscere codeste "operazioni frazionate" per poter conseguentemente proseguire all'invalidamento. Si ipotizza che i dati su cui farà leva l'algoritmo resteranno segreti, mentre non vi saranno sanzioni retroattive per i "furbetti", considerata l'evidente falla nelle normative vigenti. Un'ulteriore decisione, non da scartare, è che l'attuale Esecutivo possa bloccare il Super Cashback per il semestre successivo, dichiarandolo controproducente per le casse dello Stato. Lo scorso 24 Marzo, il sottosegretario Claudio Durigon ha dichiarato in un'interrogazione "oggi il 56,6% di tutte le transazioni del programma ha un importo inferiore ai 25 euro e riguarda soprattutto i micropagamenti interessati dall'utilizzo del contante". Dunque, "il programma cashback sta facendo registrare un numero sempre crescente di aderenti, passati da quasi 6 milioni nel periodo sperimentale del dicembre 2020, con più di 4 milioni di utenti attivi, a più di 8,5 milioni con 7 milioni di utenti attivi"⁶⁹. In merito a questi dati e al Piano Cashless, il Governo ha anche varato un protocollo con l'obiettivo di azzerare le commissioni sui c.d. "micropagamenti", ovvero al di sotto della soglia dei 5 euro. L'adesione sarà però su base volontaria, per evitare di incappare al vaglio

⁶⁹ <https://www.ilsole24ore.com/art/cashback-si-puo-pagare-anche-le-carte-supermercato-esselunga-coop-ADFW61SB> (dichiarazioni del sottosegretario Claudio Durigon).

dell'Antitrust. Per pagamenti fino a 10 o 25 euro non dovrebbe intervenire alcun protocollo, ma la decisione di azzerare o ridurre le commissioni spetterà ai singoli gestori commerciali.

Precedentemente è stato sottolineato come non sia immediato il rimborso del 10%. Alle volte non viene nemmeno visualizzata celermente l'avvenuta transazione sull'app IO ed è stato necessario un comunicato di PagoPA per chiarire la situazione "una transazione potrebbe non essere stata riconosciuta perché gestita tramite Acquirer non ancora convenzionati; si tratta dei soggetti che forniscono i dispositivi di accettazione (come i POS) agli esercizi commerciali. Oppure la transazione potrebbe non essere stata registrata perché avvenuta attraverso uno strumento di pagamento che al momento non è ancora possibile registrare per il cashback, ad esempio una carta valida sia come PagoBancomat sia come carta di debito sul secondo circuito; app come Apple Pay, Google Pay o simili"⁷⁰. A ciò si aggiungono le ovvie tempistiche di contabilizzazione che variano da banca in banca⁷¹

“Nel 2020 gli italiani hanno fatto 5,2 miliardi di acquisti saldando il conto con strumenti di pagamento digitali. Nell'anno dell'emergenza Covid, la quota dei pagamenti elettronici è passata dal 29 al 33% del numero totale di transazioni, raggiungendo in valore i 268 miliardi di euro”⁷². Questo balzo non è stato esclusivamente frutto del lockdown, che ha indubbiamente spianato la strada all'e-commerce, ma anche delle iniziative governative d'impulso ai pagamenti digitali. Il Belpaese sta così recuperando il gap con gli Stati più avanzati nell'ambito dei pagamenti tracciabili. E' stata certamente d'aiuto l'evoluzione tecnologica degli strumenti di pagamento, in particolare l'utilizzo delle carte contactless, le quali permettono di eseguire una transazione in modo comodo e sicuro in pochissimi secondi, emulando l'uso del contante nelle tempistiche e nella maneggevolezza, assicurando però la tracciabilità⁷³. Non è un caso che l'utilizzo del suddetto mezzo elettronico abbia fatto registrare un notevole

⁷⁰ <https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/comunicati-stampa/2021-01-21-comunicato>

⁷¹ Generalmente tre giorni lavorativi.

⁷² Dati elaborati dall'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano.

⁷³ Estratto da un'intervista de Il Sole 24 Ore ad Ivano Asaro, direttore dell'Osservatorio del PoliMi, il quale ha speso parole incoraggianti per il Piano Italia Cashless.

incremento (+29% tra 2019 e 2020)⁷⁴. Il 2020 è stato dunque un anno di svolta e il semestre in corso dovrà confermare codesto slancio verso la digitalizzazione delle spese, con la speranza di imboccare la corretta via per abbassare gli impietosi numeri relativi all'evasione fiscale nel nostro Paese.

2.5 Regolamento UE 2015/751

Esso è parte di una Direttiva Europea più ampia, emanata nello stesso anno⁷⁵. Gli obiettivi di tale manovra, avanzata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo sono molteplici. Tra essi annoveriamo certamente il tentativo di dare impulso alla digitalizzazione e alla trasparenza delle operazioni, permettendo così agli esercenti di essere al corrente delle commissioni pagate quando accettano strumenti di pagamento elettronici. Si cerca una maggiore efficienza dei servizi, facendo leva sulla fiducia dei soggetti coinvolti in un mercato armonizzato. Migliora anche la concorrenza, potendo offrire ai consumatori maggiori opportunità di scelta tra le diverse carte di credito e compagnie erogatrici. Conseguenza di ciò è uno scoraggiamento all'uso del contante, considerate le condizioni sempre più favorevoli fissate per l'utilizzo di mezzi tracciabili.

⁷⁴ Fonte: Osservatorio Innovative.

⁷⁵ Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento a livello dell'UE.

Nel concreto il Regolamento, in vigore dall'8 Giugno 2020, fissa i massimali delle commissioni interbancarie, in particolare:

- fissa il tetto allo 0,2% del valore della transazione per le carte di debito e allo 0,3% per quelle di credito a uso dei consumatori;
- per quanto riguarda le carte di credito, è consentito ai paesi membri di apportare massimali anche inferiori allo 0,3%;
- per quanto riguarda le carte di debito, è consentito ai paesi membri di istituire una commissione di non più di 5 centesimi per singola commissione interbancaria in combinazione con il massimale dello 0,2%.

Come da prassi, è stato emanato un Decreto Legislativo di recepimento della direttiva UE 2015/2366 e di adeguamento al Regolamento UE 2015/751.

Al fine di rafforzare la tutela degli utilizzatori di servizi di pagamento, è stato introdotto un regime di responsabilità ridotta per pagamenti non autorizzati, il quale prevede una diminuzione della franchigia massima gravante sugli utenti, fissata a 50 euro.

“Per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all'equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento”⁷⁶

Persiste il c.d. “divieto di surcharge”, il quale obbliga a non applicare alcun tipo di sovrapprezzo in caso di utilizzo di uno specifico mezzo di pagamento, allo scopo di non scoraggiare l'impiego di strumenti tracciabili.

Si denota dunque un forte interessamento dell'Unione Europea alla tematica della tracciabilità e della digitalizzazione come strumenti di lotta all'evasione e di trasparenza, anche se continuano a persistere delle cautele che verranno analizzate nel capitolo successivo.

⁷⁶ Come afferma la Redazione Online de Il Sole 24 Ore.

CAPITOLO 3

PUNTI CRITICI DEL FENOMENO

SOMMARIO: 3.1 INTERVENTO DELLA BCE RIGUARDO IL LIMITE DEL DL. 124/2019 3.2 PROBLEMATICHE DEI PAGAMENTI FRAZIONATI 3.3 PRIVACY DEI CITTADINI E CONTROLLO DATI

3.1 Intervento della Bce riguardo il limite del DL. 124/2019

Il diritto comunitario non prevede norme specifiche fissanti dei limiti circa l'utilizzo del denaro contante come mezzo di pagamento, nonostante ciò la Commissione Europea si espressa sul tema mediante la Raccomandazione 2010/191/UE. Essa ribadisce il criterio generale secondo cui il contante dovrebbe essere la modalità standard per adempiere l'obbligazione, escludibile però per ragioni legate al "principio della buona fede". Il Consiglio Europeo esprime un ulteriore concetto chiave: la non incompatibilità dei limiti posti ai pagamenti in contanti con le normative europee, a patto che vi sia una "ragione pubblica" giustificatrice della manovra⁷⁷. Dunque, per scoraggiare l'utilizzo di una moneta a corso legale, le misure adottate debbono essere efficaci e proporzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza oltrepassarli sovraperformando. In caso contrario, si verrebbe a creare una mera violazione del Trattato sulla libera circolazione di beni e servizi su cui si fonda l'Unione Europea, poiché il denaro è assimilabile ad essi. Inoltre, bisogna sempre prendere in esame delle vie alternative che possano portare a situazioni aventi un impatto costi/benefici meno rilevante. Riferibile all'argomento in questione è anche la direttiva UE 2015/849 del Consiglio e del Parlamento Europeo, la quale lascia trasparire il pericolo dei pagamenti non tracciati come strumento di implementazione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essa afferma che chiunque commercializzi beni possa essere obbligato ad applicare le procedure di verifica della clientela

⁷⁷ Regolamento 974/984 del Consiglio Europeo.

esclusivamente nel caso in cui la corresponsione venga effettuata in contanti per importi pari o superiori a 10000€.

I tre pilastri normativi citati costituiscono le fonti principali da cui attinge la Banca Centrale Europea per la formalizzazione dei suoi Pareri in tema fiscale. L'Italia è stata interessata da questo procedimento in merito al Dl 124/2019⁷⁸, il quale abbassava a 2000€ la soglia massima per pagamenti in contanti fino al 31 Dicembre 2021, per ridurla ulteriormente a 1000€ dal 1 Gennaio 2022. In data 13 Dicembre 2019, Yves Mersch, membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, ha infatti inoltrato una lettera alle massime cariche dello Stato, in cui emerge la volontà della BCE di essere consultata per quanto concerne la legge di conversione del suddetto Decreto, esponendo le correlate motivazioni.

Viene precisato che le autorità nazionali sono obbligate a sentire la BCE riguardo a progetti legislativi che hanno ad oggetto i mezzi di pagamento⁷⁹. La lettera cita proprio un punto fondamentale del Regolamento 974/98: “le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari”⁸⁰ poiché è stato riportato in altri precedenti casi.

Il terzo punto raccomanda alle autorità nazionali di analizzare tutti i mezzi di pagamento nelle loro caratteristiche intrinseche, in particolare la comparabilità dei costi rispetto all'utilizzo del contante e la fruibilità in tutti gli strati sociali, per non far venire meno l'equivalenza tra le alternative. Successivamente, viene ribadita la necessità di dimostrare l'efficacia delle limitazioni, incidenti sul corso legale delle banconote, al fine di conseguire le legittime finalità pubbliche. Nello specifico caso italiano bisogna dunque sostenere con previsioni attendibili che le

⁷⁸ Già citato nel capitolo precedente.

⁷⁹ Come riportato dal TFUE (competenza consultiva della BCE, art 127 e 282) e dal Regolamento 974/98 del Consiglio.

⁸⁰ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=98A11246&art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-01-07&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2

manovre in oggetto possano avere effetti positivi sul contrasto all'evasione fiscale.

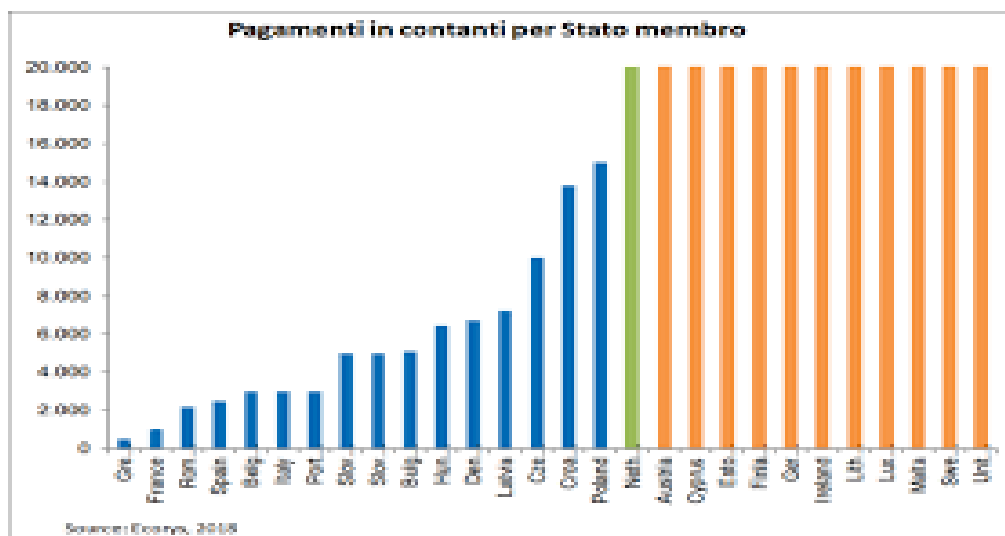
Il sesto punto della Lettera costituisce il fulcro della digressione, poiché sottolinea la valenza sociale del cash: “la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento”⁸¹. A sostegno di ciò, si prosegue con un elenco di valide motivazioni. Il contante è l'unico metodo di pagamento che non impone tariffe per il suo utilizzo, oltre che a essere rapido, sicuro ed ampiamente accettato. Inoltre, il cash include nel sistema economico l'intera popolazione, che può così contribuire agevolmente alla regolazione di operazioni finanziarie. Per ultimo, i pagamenti tramite contanti sono sempre disponibili poiché non necessitano di particolari infrastrutture tecniche, relative manutenzioni e investimenti di supporto.

La comunicazione si conclude citando i casi avvenuti in Grecia e Spagna, ove sono stati giudicati come sproporzionati i limiti di 500€ e 1000€ per pagamenti in contanti nelle operazioni tra consumatori e imprese. In queste fattispecie la BCE ha raccomandato al legislatore nazionale di optare per una maggiore flessibilità, fissando delle soglie più alte.

Osservando le scelte adottate negli altri Paesi Europei, si notano delle divergenze. Sono infatti 16 gli Stati che hanno introdotto dei limiti all'utilizzo del contante, mentre i restanti dodici (tra cui annoveriamo Austria e Germania) non hanno varato misure in merito. La tabella sottostante⁸² illustra nello specifico gli importi limite aggiornati all'anno 2018 e si evince che solo Francia, Romania, Spagna e Grecia hanno adottato una linea più stringente dell'Italia.

⁸¹ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1207592>

⁸² Fonte: Ecorys.



L'imposizione dei suddetti limiti potrebbe scaturire effetti potenzialmente dannosi per il sistema economico del Belpaese. Per contrastare il riciclaggio e l'evasione fiscale non occorre esclusivamente scoraggiare l'utilizzo delle banconote, poiché le carte prepagate, ad esempio, sono ugualmente rischiose. Alcuni gruppi sociali necessitano di usufruire del denaro contante, per varie ragioni lecite. In caso contrario, la pericolosa conseguenza potrebbe essere l'esclusione finanziaria di una parte della popolazione.

In conclusione, la BCE ritiene sproporzionato l'abbassamento della soglia dei pagamenti cash a 1000€ per il 1 Gennaio 2022, poiché l'analisi costi/benefici del caso darebbe esito negativo. Bisognerà attendere nuovi sviluppi per valutare eventuali modifiche da includere nella Legge di conversione.

3.2 Problematica dei pagamenti frazionati

“Il trasferimento superiore al predetto limite (3000€), quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”⁸³. Da notare come il legislatore, con l'utilizzo di quest'ultimo avverbio, sottolinei il tentativo dei soggetti di aggirare la normativa, escludendo così fattispecie di pagamenti rateali totalmente legittimi e accordati dalle controparti per acquisto di beni e servizi.

Codeste limitazioni sono presenti nel nostro ordinamento sin dall'inizio degli Anni Novanta del secolo scorso⁸⁴, in cui l'importo trasferibile in contanti non doveva superare complessivamente la somma di 20 milioni di lire. Anche in questo caso l'avverbio ha dato il là allo sviluppo di dottrine in materia, le quali si riassumono essenzialmente in due profili: temporale ed oggettivo. Il primo impone di cumulare i vari pagamenti effettuati in un determinato lasso di tempo, verificando che singolarmente siano inferiori alla soglia, ma sommati la oltrepassino. Il secondo afferma che la violazione si considera in essere ove la somma tra titoli al portatore e denaro contante sia superiore al limite stabilito, qualora entrambi i mezzi vengano adoperati per il medesimo trasferimento⁸⁵. Sulla questione si è espresso anche il Consiglio di Stato⁸⁶, sottolineando l'insussistenza del cumulo nel caso in cui i pagamenti riguardino operazioni autonome e sconnesse oppure, se riferibili alla medesima operazione, siano frutto del frazionamento di una somma superiore, ma connaturato alla struttura dell'operazione stessa (esempio abituale è il contratto di somministrazione). Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito, concentrando l'attenzione al valore dell'intera operazione economica “alla quale il trasferimento è funzionale e si applica (il divieto) anche quando tale trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito”⁸⁷.

⁸³ Decreto Legislativo 231/2007 art.49.

⁸⁴ Dall'entrata in vigore della Legge 5 Luglio 1991 n.197.

⁸⁵ Estratto dall'articolo “Antiriciclaggio: gli obblighi di verifica della clientela” del dott. Nicolò Giordana.
<https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/23/antiriciclaggio-gli-obblighi-di-verifica-della-clientela>

⁸⁶ Parere n 1504/1995, sez. III del 12 Dicembre 1995.

⁸⁷ Sentenza n.15103 del 22 Giugno 2010.

Il Ministero dell'Economia e della Finanza ha deciso di chiarire alcuni aspetti del fenomeno pubblicando sul proprio sito delle FAQ attinenti alla Prevenzione dei Reati Finanziari. Il punto 20, in particolare, si sofferma sulle attività commerciali che potrebbero accettare un pagamento parte in contanti (rispettando il limite) e parte in modo tracciabile, ma nella fattura differita riepilogativa risulterà un importo maggiore della soglia. Questa condotta viene considerata elusiva, infatti ciascuna fattura deve rappresentare un'operazione autonoma, facendo leva sul concetto di valore complessivo della prestazione o del bene.

Il ruolo chiave nell'interpretazione e successiva valutazione dei pagamenti artificiosamente frazionate spetta al Fisco, che analizza il singolo caso. Oggetto del controllo sono i trasferimenti in contante per mezzo di più operazioni, ciascuna inferiore al limite di legge, ma poste in essere “in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”⁸⁸. Le autorità vanno così ad analizzare gli scambi di corrispondenza commerciale e l'eventuale atto di finanziamento, dove dovrebbero emergere le modalità rateali del caso.

A fronte dell'imminente abbassamento della soglia per pagamenti in contanti a 1000€, non sembra invece diminuire il limite per i prelevamenti di denaro dal proprio conto corrente, operazione complementare alla prima e connessa al finanziamento del lavoro nero. Un privato cittadino ha come soglia di riferimento per un prelievo di contanti (frazionato o in soluzione unica) la somma di 10.000€ nell'arco temporale di 30 giorni. Se il suddetto importo venisse superato, l'operazione è giudicabile come sospetta e l'istituto bancario o postale coinvolto è chiamato a segnalare ciò all'UIF entro il quindicesimo giorno del mese successivo⁸⁹. Quest'autorità può infatti avere accesso alle movimentazioni in entrata e uscita del conto corrente, a differenza dell'Agenzia delle Entrate, coinvolta in questa operazione. Essa, invece, è chiamata all'accesso all'anagrafe dei conti correnti italiani, visionando tutti i rapporti che intercorrono tra l'intermediario e il cliente coinvolto. Le informazioni presenti nelle banche dati

⁸⁸ <https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/operazione-frazionata.html>

⁸⁹ Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria di contrasto all'evasione fiscale e attività illecite collegate del 28 Marzo 2019.

vengono incrociate per stabilire a quale contribuente far gravare un accertamento fiscale.

Un ulteriore abbassamento della soglia mensile di prelievi potrebbe essere una futura arma per scoraggiare ulteriormente le attività di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, proseguendo il doppio binario con un rafforzamento ed approfondimento dei controlli incrociati di UIF e Agenzia delle Entrate.

3.3 Privacy dei cittadini e controllo dati

Il processo di dematerializzazione della moneta, dovuto alla complementare espansione dei pagamenti tracciabili, lascia scoperte due tematiche rilevanti quali la privacy e la sicurezza. Con la prima si intende, oltre alla tutela dei dati personali, anche la diffusione di tutte le informazioni personali di cui l'utente lascia traccia, utilizzabili in particolare in ambito commerciale nell'odierna società del consumo. La sicurezza, invece, è correlata alla necessità di mantenere l'integrità dei dati che circolano nell'e-commerce⁹⁰. Questi due concetti appena citati si scontrano spesso con finalità di ordine pubblico, in cui si manifesta l'intrusività dello Stato con lo scopo di intercettare fenomeni illegali.

⁹⁰ Soprattutto perché, a causa della pandemia da Covid-19, ha subito un'impennata rilevante. Sono circa 29 milioni gli utenti che acquistano online, ben due in più rispetto a febbraio 2020. Considerando il numero di consumatori registrati nello stesso periodo dello scorso anno, il numero di consumatori è triplicato (Fonte: Ansa.it Economia https://www.ansa.it/pressrelease/economia/2020/10/14/covid-19-ed-e-commerce-la-crescita-degli-acquisti-online_056dc908-615d-4cd4-a59e-58e887f9f4b1.html).

Il Decreto Legislativo 28/05/2012 n.69 comprende il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale si fonda sui principi contenuti nei primi due articoli. La tutela dei suddetti dati è estesa a qualsiasi soggetto, preservando la propria riservatezza, dignità ed identità. Nelle fattispecie in cui si rende necessario un controllo ispettivo delle autorità istituzionali, il trattamento dei dati del contribuente diviene un passaggio chiave. I soggetti pubblici e i verificatori nell’esercizio delle loro funzioni, non sono obbligati a richiedere l’autorizzazione al soggetto interessato per il “trattamento” dei dati personali. “I funzionari dell’Amministrazione, per effetto dei poteri istruttori ad essi conferiti dalle norme tributarie, possono accedere a qualsiasi informazione, documentale o d’altra natura, del soggetto controllato, anche senza il suo consenso, nonché chiedere a quest’ultimo o a terzi notizie circa i rapporti intercorsi con altri”⁹¹. La già citata circolare esplica il caso più comune, ovvero l’accesso da parte della autorità ispettive ai fascicoli di esercenti professioni sanitarie, contenenti dati estremamente sensibili riguardanti lo stato di salute dei clienti per le finalità pubbliche menzionate in precedenza. E’ bene ricordare che chiunque sia in possesso di dati personali altrui e ne causa un pregiudizio, arrecando danno nello svolgimento di attività pericolosa al soggetto coinvolto, è obbligato al risarcimento, a meno che non dimostri di essersi adoperato in tutti i modi per evitare l’avvenimento del danno⁹².

La criticità della questione ha scalfito anche gli Organi Europei, intervenuti con l’emanazione del Regolamento 2016/679 che tutela la protezione dei dati personali fin dalla primaria fase di progettazione. In questo quadro normativo spicca il c.d. principio dell’accountability, ovvero la responsabilizzazione dei titolari verso i trattamenti da essi effettuati, dimostrando in quali modalità provvedono al rispetto del suddetto Regolamento. Un esempio di ciò è la “valutazione d’impatto”. A causa di congenite asimmetrie informative nel settore, il soggetto coinvolto non può comprendere fino a che punto le informazioni da lui fornite vengano messe in circolazione. Di conseguenza, quando i titolari stanno

⁹¹ Circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del Codice Privacy.

⁹² Art. 2050 del Codice Civile.

per effettuare un trattamento ad elevato rischio per le libertà e i diritti personali, sono obbligati a tenere una valutazione d'impatto, consultando anche il Garante se necessario, per giudicare i fattori di rischio associati all'operazione⁹³.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) stabilisce che chiunque tratti i dati personali debba utilizzare quelli strettamente necessari per l'erogazione della prestazione o del servizio richiesto dal soggetto. Ciò deve essere sancito da un apposito contratto che coinvolge le controparti. Nell'era dei big data, le informazioni di acquisto dei privati cittadini sono divenute di fondamentale importanza, poiché influenzano in modo rilevante il marketing delle imprese e incidono nel sistema economico in generale per l'equilibrio di domanda e offerta. Vi sono alcuni servizi, detti di mobile remote payment, che richiedono necessariamente all'utente di rilasciare i propri dati personali a fini promozionali o per cederli a terzi. In sostanza, non si può usufruire di queste app di pagamento digitale senza aver prima consentito la profilazione a scopi di marketing. Bisogna considerare però che “nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessari all'esecuzione ditale contratto”⁹⁴.

La Delibera del Garante della Privacy del 22 Maggio 2014 n.258 è riferita proprio ai servizi di mobile remote payment. Essa riporta che i dati personali acquisiti per mezzo della transazione non possono essere utilizzati per altri scopi (ex fini pubblicitari) senza il consenso del soggetto coinvolto e comunque dovranno essere tutelati da potenziali usi fraudolenti. Tra le informazioni fornite annoveriamo: dati anagrafici, numero telefonico e l'indirizzo IP del collegamento del servizio. Quest'ultimo deve essere immediatamente rimosso alla fine della procedura di acquisto, mentre gli altri dati potranno essere conservati per il periodo limite del semestre. Codeste misure a tutela della privacy dovranno essere adottate da tutti i fornitori coinvolti nel ciclo del micropagamento, vale a dire:

⁹³ Tra cui si annoverano monitoraggio dei comportamenti, segmentazione e gran numero di soggetti coinvolti.

⁹⁴ Art. 7 comma 4 del GDPR.

imprese che offrono contenuti digitali, compagnie telefoniche che forniscono il servizio di pagamento tramite cellulare, aziende fornitrici dell'interfaccia tecnologica e altri soggetti che consentono l'accesso al mercato digitale.

Gli art. 13 e 14, invece, si soffermano sulla corretta informativa che chi tratta i dati personali è tenuto a fornire al cliente. In particolare, occorre specificare:

- la società che nell'effettivo disporrà dei suddetti dati;
- tutte le finalità per cui codesti dati vengono trattati e raccolti;
- a quali soggetti terzi verranno eventualmente comunicati e per quali motivazioni;
- le tempistiche di possesso dei dati;
- i diritti esercitabili dal soggetto su essi.

A queste problematiche congenite nel fenomeno, si aggiunge la gigantesca mole di informazioni ricavate dai pagamenti elettronici in seguito all'attuazione del Programma Cashless. Il potenziale accesso a questa miriade di dati potrebbe invogliare imprese all'utilizzo di essi per fini commerciali, costituendo un identikit sempre più affidabile del consumatore medio e proporre offerte più mirate ed efficaci. Per far ciò sarebbero necessari degli attacchi al sistema informatizzato di gestione dei pagamenti elettronici. Al fine di evitare ciò, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha sensibilizzato le Pubbliche Amministrazioni affinché non si esponano al rischio informatico.

CONSIDERAZIONI FINALI

E' interessante confrontare il fenomeno della tracciabilità in Italia comparandolo con gli altri Paesi dell'Unione Europea. Per farlo, ci serviamo del cash ratio, ovvero la percentuale dei pagamenti effettuati in contanti sul totale delle transazioni avvenute. Secondo i dati riportati da Transcrime nel 2018 (Centro interuniversitario sulla criminalità transazionale), i Paesi dell'Est Europa, Austria e Germania rientrano nella fascia alta, con un valore del cash ratio prossimo all'80%, mentre l'Italia si assesta in un range intermedio del 65-70%.

Approfondendo ulteriormente l'analisi, emerge che nel Meridione i cittadini prediligono ancora un massiccio uso del contante per regolare le transazioni, mentre nel territorio milanese l'indice si assesta intorno al 60%. Il Belpaese, dati alla mano, si dimostra dunque digitalmente avanzato ed è presumibile che vi siano ulteriori progressi in seguito all'adozione del Piano Cashless. Perché, allora, le statistiche sull'evasione continuano ad essere preoccupanti? La motivazione è insita in congenite problematiche che la tracciabilità stessa presenta. Come afferma Raffaello Lupi in "Evasione Fiscale: Paradiso e Inferno" la maggiore difficoltà consiste nell'analisi e qualifica dell'enorme mole di transazioni effettuate nell'odierna società dei consumi. Molte delle operazioni tracciabili originano da affari con micro e piccole imprese e sono di importi troppo modesti per destare sospetti alle Autorità. Inoltre, la fissazione di soglie più basse per i pagamenti in contanti fa fisiologicamente aumentare la quantità delle transazioni tracciate, rendendone ancora più complesso il controllo. Divengono così sempre più diffuse trattative con prestanome, che non fanno altro che infittire la rete di rapporti economici al potenziale vaglio.

Una previsione in merito alle tendenze evolutive del fenomeno è alquanto azzardata, ma pare pronosticabile una graduale digitalizzazione dei pagamenti che porterà alla dematerializzazione della moneta. Totale e parziale? In seguito all'esposto intervento della BCE, la quale ha dichiarato il contante bene libero di circolazione, appare improbabile il definitivo abbandono della moneta fisica, almeno nel breve periodo. Bisogna però prendere in considerazione il massiccio sviluppo del Mobile Payment Commerce, circuito che prevede l'acquisto di

prodotti e servizi tramite cellulare. Grazie alla c.d. Fintech (acronimo di Financial Technology) e ai servizi over the top di ultima generazione, il dispositivo mobile si è evoluto in una sorta di “portafoglio digitale”, in grado di trasferire somme di denaro in modo rapido, agevole e sicuro. L’euro digitale e le criptovalute sono altre due innovazioni da tener d’occhio nel loro processo evolutivo. Quest’ultime, malgrado gli impulsi lanciati da Tesla, non possiedono ancora la funzione macroeconomica di mezzo di pagamento, poiché non hanno una funzione liberatoria dell’obbligazione giuridicamente riconosciuta. L’euro digitale pare invece proporsi come un mezzo di pagamento sicuro ed alternativo, capace di sfruttare certamente l’onda dell’informatizzazione, ma non si prevede una sostituzione del denaro contante, almeno nel breve termine, semmai un’integrazione e affiancamento ad esso.

Nell’immaginario collettivo il cash occupa uno spazio ben definito, sia dal punto di vista psicologico che pratico. L’individuo, per una sorta di piacere e soddisfazione personale, tende ancora a preferire un portafoglio contenente banconote piuttosto che carte di credito. Questa considerazione è da associare al fatto che non tutte le tipologie di acquisti sono oggi effettuabili tramite mezzi tracciabili e un privato cittadino possiede sempre una ragionevole quantità di moneta fisica in tasca per ogni evenienza. La vera rivoluzione delle operazioni tracciabili e digitali sarà dunque completata quando i mezzi di pagamento saranno in tutto e per tutto assimilabili al contante per sicurezza, comodità e agevolezza. C’è da considerare anche il tasso di anzianità molto alto, che influenza negativamente il progredire del fenomeno. Quando le nuove generazioni saranno ben inserite nel sistema economico, si avrà con ogni probabilità lo slancio definitivo verso la digitalizzazione dei pagamenti e uno sperato allentamento dei fenomeni evasivi. Questi ultimi non troveranno più terreno fertile in un futuro prossimo, ma una definitiva battuta d’arresto pare ancora lontana.

BIBLIOGRAFIA

- “Diritto dell’Economia e dinamiche istituzionali”; Giuseppe Di Gaspere; CEDAM; 2017.
- “Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell’azione legislativa”; Filippo Sgubbi; rivista online Diritto Penale Contemporaneo; 2015.
- “Conoscere l’evasione fiscale può contribuire a ridurla”; Paolo Di Caro e Marco Manzo; Argomenti: rivista di economia, cultura e ricerca sociale; Università di Urbino; 2020.
- “Il sistema tributario in Italia: proposte di revisione, autonomia finanziaria e tracciabilità dell’evasione”; Agnese Sacchi; Argomenti: rivista di economia, cultura e ricerca sociale; Università di Urbino; 2020.
- “Finanza pubblica, politica e istituzioni”; M.Milillo e R.Loiero; Pearson; Settembre 2019.
- “Istituzioni e mercati finanziari”; S.Mishkin, G.Eakins, E.Beccalli; Pearson; Settembre 2019.
- “Istituzioni di Diritto Tributario”; F.Tesauero; Utet; 2019.
- “Lezioni di Diritto Tributario dell’impresa”; A.Fantozzi e F.Paparella; CEDAM; 2019.
- " I pagamenti frazionati e le implicazioni con la normativa sull’antiriciclaggio"; Demauro Giuseppe; Il Commercialista Telematico; 21 Luglio 2010.
- “Sicurezza dei pagamenti e privacy nell’e-commerce”; Paolo Guarda; «Diritto dell’Internet»; Ipsoa Editore; 2005.
- “IVA 2014”; Sergio Mogorovich; Maggioli Editore; 2013.

SITOGRAFIA

- <https://www.ilsussidiario.net/news/riforma-fiscale-come-rimettere-mano-a-iva-e-imposte-sulla-casa-senza-patrimoniale/2139074/>
- http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/dl_187_2010_rapicavoli.htm
- <https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-08/tracciabilita-sfida-evasione-riciclaggio-085923.shtml?uuid=AaMkRhoE>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/07/06/091A3072/sg#:~:text=Testo%20del%20decreto%2Dlegge%203,finanziario%20a%20scopo%20di%20riciclaggio%22>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg>
- <https://uif.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>
- <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104478.pdf>
- <https://www.i-com.it/2020/07/17/evasione-fiscale-contante/>
- <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104659.pdf>
- <https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/autoriciclaggio-tracciabilita-non-evita-reato-ACLfdkk>
- <https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-08/tracciabilita-sfida-evasione-riciclaggio-085923.shtml?uuid=AaMkRhoE>
- https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Money_transfer_e_prevenzione_del_riciclaggio_e_del_finanziamento_del_terrorismo.pdf
- <https://www.informazionefiscale.it/money-transfer-abolizione-imposta-legge-di-bilancio-2021>
- <https://temi.camera.it/leg17/temi/antiriciclaggio>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/tetto-contante-valzer-modifiche-monti->

[renzi-fino-salvini-AEFe7h5E](#)

- <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:decreto.legge:2011-12-06;201>
- <https://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/canali/economico/contributi/Manovra%20salva%20Italia.pdf>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/detrazioni-fiscali-obbligo-tracciabilita-1-aprile-2020-ACSS3EBB>
- <https://quifinanza.it/fisco-tasse/detrazioni-fiscali-2020-e-obbligo-tracciabilita-novita-dallagenzia-delle-entrate/404095/#:~:text=230%20del%2029%20luglio%202020,detrazione%20del%2019%20per%20cento.&text=L'obbligo%20di%20pagare%20con,da%20portare%20in%20detrazione%20fiscale>.
- <https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27958-spese-detraibili-2020-in-dichiarazioni-tutte-le-regole-della-tracciabilit-.html>
- <https://cashlessitalia.it/cashback.html>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/covid-e-cashback-spingono-pagamenti-digitali-nel-2020-senza-contanti-acquisto-tre-ADPXnZPB>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/balzo-pagamenti-digitali-italia-ma-contante-resta-mezzo-preferito-ADg6qKPB>
- <https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/che-cos-e-la-lotteria>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=MT#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20stabilisce%20requisiti,beneficiario%20sono%20situati%20nell'Unione>.
- <https://www.ilsole24ore.com/art/arriva-tetto-commissioni-i-pagamenti-il-pos-AEHxFsTC>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:32015R0751>
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:2404020302_1
- <https://www.normattiva.it/uri->

[res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218!vig=](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELLAR:208298bc-9f24-11ea-9d2d-01aa75ed71a1&from=IT)

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELLAR:208298bc-9f24-11ea-9d2d-01aa75ed71a1&from=IT>
- http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html
- <https://fiscomania.com/prelievo-contante-segnalazione/>
- <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13124-rapporto-tra-verifiche-fiscali-e-diritto-alla-privacy.html>
- <https://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-42120>